

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1916

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori PASSIGLI, GUALTIERI, DUVA
e DE CAROLIS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 DICEMBRE 1996

Modifica dell’articolo 75 della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge mira ad aggiornare le disposizioni relative all'istituto del *referendum* abrogativo, adeguando il prescritto numero di proponenti alle mutate condizioni della comunicazione politica

nel Paese, e prevedendo che la verifica di ammissibilità avvenga subito dopo il deposito dei quesiti referendari e prima della raccolta delle firme, e ciò anche al fine di garantire i promotori stessi del *referendum*.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge quando lo richiedono un milione di elettori o dieci Consigli regionale».

2. Al secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«Non è ammesso altresì *referendum* per le leggi necessarie al funzionamento degli organi costituzionali dello Stato e per quelle a contenuto costituzionalmente vincolato. La proposta sottoposta a *referendum* deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee».

3. Dopo il secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione è inserito il seguente:

«La verifica dell'ammissibilità dei *referendum* abrogativi è effettuata dalla Corte costituzionale nei trenta giorni successivi al deposito della proposta di *referendum* e prima che inizi la raccolta delle firme».

4. L'ultimo comma dell'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*. Non potranno in ogni caso tenersi *referendum* su più di tre distinti quesiti. Non potranno altresì tenersi *referendum* nei dodici mesi seguenti ad una precedente consultazione referendaria, anche se relativi a quesiti diversi da quelli sottoposti alla recedente consultazione».

